



COMUNE DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO
(Esercizio 2026)

Fondo Di Garanzia Debiti Commerciali

Calcolo riduzione dello stock di debito

A	STOCK-1 (2025)	28.399,14
	STOCK-2 (2024)	125.842,12
	Riduzione STOCK-1 (2025) / STOCK-2 (2024)	77,43 %

La riduzione dello STOCK di debito risulta pari almeno al 10%

B	STOCK-1 (2025)	28.399,14
	Fatture ricevute nel 2025	3.192.252,55
	Rapporto tra STOCK-1 e fatture ricevute nell'esercizio	0,89 %

**Il rapporto tra lo stock-1 e il totale fatture ricevute nell'esercizio
risulta inferiore o pari al 5%**

C	L'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti è di giorni	-11
	INDICATORE TEMPO DI RITARDO maggiore di 60 gg FGDC = 5%	
	INDICATORE TEMPO DI RITARDO compreso tra 31 e 60 gg FGDC = 3%	
	INDICATORE TEMPO DI RITARDO compreso tra 11 e 30 gg FGDC = 2%	
	INDICATORE TEMPO DI RITARDO compreso tra 1 e 10 gg FGDC = 1%	

La percentuale sulla base dell'indicatore risulta essere 0%

Previsione Titolo 1 Macroaggregato 03	1.091.153,59 -
Stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione	0,00
Totale	1.091.153,59
Percentuale di accantonamento	
FGDC da iscrivere	0,00



COMUNE DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO
(Esercizio 2026)

Fondo Di Garanzia Debiti Commerciali

La quantificazione del FGDC è data dall'applicazione di un valore percentuale stabilito al comma 862 delle Legge 145/2018 sul totale stanziato a bilancio 2026 per l'acquisto di beni e servizi.

859. A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:

a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente (A). In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (B);

b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti (C), calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

Regole di calcolo

STOCK-1: debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente

STOCK-2: debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine del secondo esercizio precedente

FATTURE RICEVUTE: totale fatture di acquisto ricevute nell'esercizio precedente

INDICATORE TEMPO DI RITARDO: L'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti è calcolato esclusivamente dalla PCC

Variabili di Calcolo

A = (STOCK-1/STOCK-2)

B = (STOCK-1 /FATTURE RICEVUTE)

C= INDICATORE TEMPO DI RITARDO